

Antonio Leo Tarasco

---

**OSSERVAZIONE A: TAR PUGLIA,  
LECCE, SEZ. I, 5 APRILE 2002 N. 329**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

329/o - Sez. I — 5 aprile 2002 — Pres. Ravalli — Est. Ianigro — Pellegrino (avv. Pellegrino)  
c. Ministero Giustizia (Avv. Stato).

[1680/420] Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Due idoneità su tre prove scritte - Esclusione - Motivazione - Necessità.

*Va accolta la domanda cautelare del candidato al concorso per uditore giudiziario che abbia riportato due idoneità su tre, qualora il giudizio di non idoneità assegnato alla terza prova, in assenza di espressione neppure numerica di voto o comunque, di altra motivazione, non consenta alcuna verifica circa la conformità del giudizio espresso ai parametri di valutazione predeterminati dalla commissione, e sulla correttezza e congruenza dell'iter logico posto a base della conseguente esclusione. La mera formula conclusiva « non idoneo » non consente, infatti, alcun sindacato della valutazione della commissione e lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della esclusione dal concorso, impedendo di predisporre una adeguata difesa in giudizio (1).*

(Omissis). — Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del verbale 18 ottobre 2001 n. 112 della Sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 360 posti di uditore giudiziario, del conseguenziale, provvedimento di non ammissione della stessa ricorrente alla prova orale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare ai verbali 27 giugno 2001 n. 7 e 4 luglio 2001 n. 10 della Commissione, relativi rispettivamente al giorno di espletamento della prova scritta di diritto civile e alla seduta in cui sono stati stabiliti criteri di valutazione;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Ministero della giustizia, Presidente concorso pubblico, uditore giudiziario.

Udito il relatore Ref. Renata Emma Ianigro e uditi altresì per le parti l'Avv. Gianluigi Pellegrino e l'Avv. dello Stato Pedone;

Considerato che la ricorrente non è stata ammessa agli orali del concorso per uditore giudiziario (d.m. 17 ottobre 2000), in quanto non idonea su una delle tre prove scritte;

Visto che il Ministro della Giustizia ha proposto, con ricorso regolarmente notificato, istanza di regolamento di competenza ex art. 31 comma 5, l. n. 1034 del 1971, indicando quale giudice competente il Tar del Lazio sede di Roma e che la ricorrente, alla udienza fissata per la discussione della domanda cautelare, ha dichiarato di aderire al trasferimento del ricorso al Tar del Lazio;

Considerato, pertanto, che va disposta la trasmissione degli atti al Tar del Lazio - Roma quale giudice territorialmente competente; essendo state prospettate censure suscettibili di travolgere la intera procedura concorsuale, in particolare con riguardo alla richiesta di annullamento del verbale n. 7 del 27 giugno 2001 relativo alla scelta di una nuova terna di temi per la prova scritta di diritto civile, non avendo la Commissione procedente operato con l'intervento di tutti i Commissari (art. 18, r.d. n. 1860 del 1925);

Precisato che la ricorrente ha comunque insistito sulla necessità di una immediata pronuncia cautelare da parte di questo Tar, rappresentando ragioni di estrema urgenza in vista dell'imminente espletamento delle prove orali (già in corso), per i candidati appartenenti al distretto della Corte di Appello di Lecce;

Ritenuto che, alla luce di quanto emerso, occorre provvedere tempestivamente sulla domanda cautelare proposta;

Evidenziato che nella specie la ricorrente ha conseguito la idoneità negli elaborati di diritto penale e di diritto amministrativo, ed è risultata « non idonea » sul solo tema di diritto civile;

Ritenuto che, a parere del Collegio, in presenza di una valutazione di idoneità su due delle tre prove scritte espletate, il giudizio di « non idoneità » assegnato alla terza prova, in assenza di espressione neppure numerica di voto o comunque, di altra motivazione, non consente alcuna verifica circa la conformità del giudizio espresso ai parametri di valutazione predeterminati dalla Commissione, e sulla correttezza e congruenza dell'iter logico posto a base della conseguente esclusione;

Considerato che, nella fattispecie, il giudizio per ogni singolo candidato è espresso con la mera formula conclusiva « non idoneo » e che, pertanto, non può in alcun modo evincersi né la ragione di tale giudizio per la singola prova anche rispetto ai parametri predeterminati dalla stessa Commissione, né il peso della sua inidoneità nella valutazione congiunta di tutte le prove che ha portato al giudizio conclusivo di non ammissione agli orali;

Ritenuto quindi che, a parere del Collegio, in un « caso-limite » quale quello in esame, il giudizio di sola « non idoneità » in una delle tre prove in assenza di altri elementi o valutazioni di supporto, viene ad essere del tutto sottratto da ogni sindacato, lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della sua esclusione dal concorso; e gli impedisce di predisporre una adeguata difesa in giudizio;

Ritenuto che per le ragioni esposte va quindi accolta la domanda cautelare;

Considerato che la ricorrente stessa ha indicato quale tutela cautelare satisfattiva, il riesame della propria posizione da parte della Commissione in diversa composizione;

Visti gli artt. 19 e 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e l'art. 36, r.d. 17 agosto 1907 n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M. — A) Accoglie (ricorso n. 785 del 2002) la suindicata domanda cautelare e per l'effetto dispone il riesame della posizione della ricorrente da parte di Commissione in diversa composizione, ovvero di altra Sottocommissione.

B) Dispone la trasmissione degli atti al TAR del Lazio-Roma, quale TAR territorialmente competente.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

(1) Ancora una volta, il *casus belli* è costituito dall'applicazione — alla materia dei concorsi pubblici, e segnatamente al concorso per uditore giudiziario — dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, che sancisce l'obbligo della p.a. di motivare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto del provvedimento amministrativo.

Nello stesso senso dell'ordinanza cautelare in rassegna, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV, 5 giugno 2002 n. 2801/O in *Giust. it.*, 2000, n. 6, [www.giust.it](http://www.giust.it); TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12 giugno 2000 n. 1314/o in *Giust. it.*, 2000, n. 6 ([www.giust.it](http://www.giust.it)), con osservazioni di G. Saporito, *Sospensive e rinnovata correzione di prove scritte*; TAR Veneto, sez. I, 21 gennaio 2002 n. 137, (in *Giust. it.*, 2002, n. 1, [www.giust.it](http://www.giust.it), nonché in questa *Rivista*, 2002, p. 46, con note di A.L. Tarasco, *La motivazione del potere: le ragioni dell'uomo e del diritto a confronto*, e di M. Valente, *Valutazioni ed obbligo di motivazione per pubblici concorsi*) che ha annullato il giudizio fornito dalla commissione esaminatrice per l'esame di avvocato che, pur avendo indicato le ragioni giuridiche, aveva omissis il riferimento — ex art. 3, l. n. 241 del 1990 — ai presupposti di fatto, cioè delle risposte del candidato che contenevano imprecisioni o rivelavano lacune, e che costituivano l'unico mezzo affinché l'attendibilità del giudizio valutativo potesse essere sottoposta a controllo. Parzialmente adesiva a TAR Veneto, n. 137 del 2002, è TAR Veneto, sez. I, 24 dicembre 1997 n. 1865, (in questa *Rivista*, 1998, 2166), secondo cui per consentire il sindacato sulla logicità, sufficienza e coerenza delle valutazioni delle prove orali nell'esame di abilitazione forense, è necessario che la commissione formi una documentazione *ad hoc*, contenente l'indicazione delle specifiche domande poste al candidato e la sintesi delle risposte e della loro valutazione; per i caratteri della motivazione degli atti di un concorso universitario, cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 19 febbraio 2002, n. 963, in *Giust. amm.*, 2002, fasc. 2, 301 e ss., con nota di F. Rubbia, *Discrezionalità delle commissioni di concorso ed osservanza dei parametri di valutazione previsti dalla normativa di settore*.

Sui profili di illegittimità dei criteri di correzione delle prove scritte nel concorso per uditore giudiziario, TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 luglio 2001 n. 6825, in *Foro it.*, 2001, fasc. n. 12, III, 545 ss.

Per l'ammissibilità della consulenza tecnica nel processo amministrativo al fine di sindacare l'intrinseca irragionevolezza della valutazione della commissione esaminatrice, TAR Sicilia, Catania,

sez. III, 11 giugno 2001 n. 1219, in *Giust. it.*, 2001, n. 6 ([www.giust.it](http://www.giust.it)). In particolare, allo scopo di apprezzare l'attendibilità tecnica della valutazione compiuta sugli elaborati dalla commissione, TAR Emilia Romagna, Parma, 16 luglio 2001 n. 491, in *Il lav. p.a.*, 2001, 844 ss., con nota di M. Navilli, *Concorsi pubblici, criteri di valutazione delle prove e sindacato del giudice*, che ha ordinato la nomina di un Commissario *ad acta* per procedere ad una nuova valutazione degli elaborati, in presenza di valutazione di esperti di parte che contraddicevano il precedente giudizio formulato dalla commissione.

In favore della necessità dell'obbligo di motivazione della commissione esaminatrice di un concorso pubblico sia esso abilitativo che a posti di pubblico impiego, TAR Lazio, Latina, 17 luglio 2001 n. 774, in *I TAR*, 2001, 2746; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 20 giugno 2001 n. 1253, in *I TAR*, 2001, 3092. In dottrina, opinione favorevole è stata espressa da P. Virga, *Motivazione del voto negativo delle prove di esame*, in *Giust. it.*, 2001, n. 11 ([www.giust.it](http://www.giust.it)).

Con specifico riferimento al concorso abilitativo per l'esercizio della professione forense, v. *ex pluribus* TAR Lazio, Latina, 5 marzo 1999 n. 1888, in questa *Rivista*, 1999, 1084; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30 giugno 1998 n. 1521 e 1522, in questa *Rivista*, 1999, 1819 ss.; Id., 29 giugno 1996 n. 890 in questa *Rivista*, 1997, 523. Per l'annullabilità del provvedimento di non ammissione ove venga accertata l'eccessiva brevità dei tempi di correzione degli elaborati scritti, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 gennaio 2000 n. 617 in *Rass. Forense*, 2000, 353.

Al contrario, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 28 maggio 2001 n. 351, in *I TAR*, 2001, 2285, distingue tra concorsi abilitativi (in cui sarebbe sufficiente la motivazione in forma meramente numerica) e concorsi a posti di pubblico impiego (in cui i soggetti sono in posizione competitiva fra loro), per i quali sarebbe illegittima la mera attribuzione del voto numerico, dovendo questa essere accompagnata « da una motivazione che consenta di ripercorrere l'iter logico operato dalla Commissione per pervenire a quel determinato punteggio ».

La garanzia del diritto di difesa dei candidati per errori di giudizio delle commissioni esaminatrici costituisce una problematica che investe non soltanto i rapporti con il giudice amministrativo ed i limiti del suo sindacato avverso l'attività tecnico-discrezionale della p.a. (sul punto, ci si limita a rinviare alle classiche voci enciclopediche di C. Mortati, voce *Discrezionalità*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, 1098 ss.; A. Piras, voce *Discrezionalità amministrativa*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 65 ss.; G. Barone, voce *Discrezionalità (Diritto amministrativo)*, in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1989; A. Pubusa, voce *Merito e discrezionalità amministrativa*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. IX, Torino, 1994, 401 ss. Si veda pure il saggio di F. Liguori, *Attività liberalizzate e compiti dell'amministrazione*, Napoli, 1999, e bibliografia ivi cit.; per un'analisi comparativistica, L. Giani, *Spunti di riflessione in tema di controllo della discrezionalità tratti dall'ordinamento giuridico statunitense*, in *Dir. Amm.*, 1996, fasc. 4, 769 ss.; P. Lazzara, *Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale in Germania*, ivi, 1996, n. 2, 301 ss.), ma altresì concerne l'obbligo della commissione esaminatrice di rivedere il proprio operato dopo l'annullamento del provvedimento ad opera del g.a., modificandolo — ove ne ricorrano i presupposti — in senso favorevole al candidato vittorioso in sede giurisdizionale.

Per consentire una serena rinnovazione del giudizio, la giurisprudenza propende per la necessità che la nuova valutazione amministrativa ordinata dal g.a. venga formulata da una commissione diversa da quella che aveva emanato il provvedimento poi annullato; in modo da garantirne l'imparzialità: TAR Lazio 27 luglio 2001 n. 6825, cit., 550, in fine (punto n. 12); TAR Umbria, 25 maggio 1993 n. 220. Per TAR Lombardia, sez. III, 24 marzo 1993 n. 234 in *I TAR*, 1993, I, 1780, la rinnovazione integrale della procedura concorsuale comporta una nuova predeterminazione dei criteri di massima, cui non possono provvedere i componenti della precedente commissione, che hanno già assoggettato a concreta valutazione e titoli presentati. In particolare, si segnala TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 febbraio 1991, n. 396 in *I TAR*, 1991, I, 866, che ha ordinato all'Amministrazione di rinnovare per intero la prova pratica (annullata) di un candidato, affiancando a questo altri candidati fittizi, proprio al fine di assicurare imparzialità al nuovo giudizio della commissione esaminatrice.

In materia di concorso per uditore giudiziario, le divisioni della giurisprudenza sull'ermeneutica del generale obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241 del 1990 (per il dibattito ante lege, n. 241 del 90, M.S. Giannini, voce *Motivazione dell'atto amministrativo*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1977, vol. XXVII, 257 ss.), sono aggravate dalla lettura restrittiva dell'art. 16, comma 2, r.d. 15 ottobre 1925 n. 1860: secondo la citata disposizione, « prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato ». Tale norma viene interpretata dalla giurisprudenza amministrativa prevalente nel senso che la valutazione degli elaborati espressa in termini numerici

sarebbe necessaria solo nell'ipotesi in cui il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto, e non, invece, allorché la commissione si determini nel senso di non ammetterlo alle successive prove orali.

L'orientamento restrittivo è monolitico nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. Tranne rarissimi precedenti di segno contrario (come Cons. giust. Amm. reg. sic., 31 maggio 1995 n. 228 in *Cons. St.*, 1995, I, 942 e ss. ma poi contraddetta da Cons. giust. Amm. Sic. 29 dicembre 1997 n. 583 in *Cons. St.*, 1997, I, 1751 ovvero come *Cons. St.*, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5073 in *Giust. it.*, www.giust.it), i giudici di Palazzo Spada sono compattamente schierati per l'orientamento restrittivo, che tuttavia riduce al puro formalismo giuridico l'effettivo esercizio del diritto di difesa dei candidati, ex art. 24 cost.: si veda, ad esempio, *Cons. St.*, sez. IV, 29 ottobre 2001 n. 5635 in *Cons. St.*, 2001, I, 2364; Id. sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1157 in *Cons. St.*, 2001, I, 536; Id. sez. V, 27 febbraio 2001 n. 1059, *ivi*, 2001, I, 509; Id. sez. IV, 1 febbraio 2001 n. 367 in *Cons. St.*, 2001, I, 181; Id. sez. IV, 20 settembre 2000, n. 4715 e n. 4689 (inedite).

In precedenza, *Cons. St.*, sez. IV, 13 maggio 1998 n. 812, in *Cons. St.*, 1998, 785; *Cons. giust. Amm. Sic.*, 29 luglio 1997, n. 309 in questa *Rivista*, 1997, 3147; *Cons. St.*, sez. VI, 27 maggio 1996 n. 747, in questa *Rivista*, 1996, 1609; Id. sez. IV, ord. 5 novembre 1996 n. 1490/0 in *Riv. Amm. della Repubblica Italiana*, 1996, 1336; Id., sez. V, 19 settembre 1995 n. 1323, in questa *Rivista*, 1995, 1887; Id., sez. IV, 27 settembre 1994 n. 739 in *Cons. St.*, 1994, 1206; Id., sez. VI, 15 ottobre 1993 n. 727, in questa *Rivista*, 1993, 2120; Id., sez. VI, 15 ottobre 1993 n. 727 in *Riv. Giur. Scuola*, 1994, 355 nonché in *Giust. civ.*, 1994, I, 1141.

Anche in sede consultiva la Suprema corte di giustizia amministrativa ha ribadito la legittimità di una lettura restrittiva dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con l'art. 12 comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487: *Cons. St.*, ad. gen., 9 novembre 1995 n. 120, in *Cons. St.*, 1995, 2026.

Va, tuttavia, segnalata, *Cons. St.*, sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 102 (in questa *Rivista*, 1998, 35 e in *Cons. St.*, 1998, I, 38), secondo cui i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'*iter* logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando certezza dei motivi della scelta soluzione. A tal fine, le giustificazioni contenute nelle memorie difensive dell'amministrazione in sede processuale non sarebbero idonee ad integrare la motivazione del provvedimento impugnato, allorché questo non contenga una chiara e congrua indicazione dell'*iter* logico seguito dall'amministrazione.

Minoritario è, invece, tale orientamento tra i giudici di prime cure: cfr. TAR Sicilia, Palermo, 17 luglio 1998 n. 1550 in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Concorso a pubblico impiego*, n. 117; TAR Sardegna 21 aprile 1998 n. 427, Id., Rep. 1998, voce cit., n. 154; TAR Puglia, Bari, sez. II, 11 giugno 1996 n. 357, Id., Rep. 1997, voce cit., n. 193.

Con particolare riguardo al concorso per uditore giudiziario, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 marzo 2001 n. 1835 in *I TAR*, 2001, I, 1174; TAR Lazio, Roma, sez. I, 29 luglio 1994 n. 1233, *ivi*, 2001, I, 2978; TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 luglio 1986 n. 961, *ivi*, 1986, I, 2618.

Dubbi sulla legittimità costituzionale del diritto vivente giurisprudenziale che interpreta restrittivamente l'art. 3, l. n. 241 del 1990 era stati sollevati con cinquantanove ordinanze di rimessione da TAR Lombardia: per tutte, si veda TAR Lombardia, Milano, sez. III, 28 aprile 2000 n. 135, in *Corriere giur.*, 2000, 8, 1082 ss., con nota di A.L. TARASCO, *L'obbligo di motivazione nei concorsi per le professioni legali: il caso « avvocati » e « notai »* e TAR Lombardia, Milano, sez. III, 29 dicembre 1999 n. 110, in *Foro it.*, 2000, 2, III, 92 ss., con nota di A. CORPACI, *Dati e considerazioni sull'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Appunti di un commissario*.

Tuttavia, C. cost. con l'ordinanza del 3 novembre 2000 n. 466, (in *Giur. cost.*, 2000, n. 6; in *Foro it.*, 2001, fasc. 2, I, 757 con nota di richiami; in *Corriere giur.*, 2000, n. 12, 1571 ss., con nota di A.L. TARASCO, *Diritto vivente e obbligo di motivazione nei concorsi pubblici: la Corte costituzionale « si astiene »*, senza entrare nel merito della questione sollevata dal giudice remittente, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità: secondo la Consulta, la questione non era diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduceva piuttosto « in un improprio tentativo di ottenere l'avallo » della Corte stessa in « favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito ».

Per una critica alle argomentazioni della Corte, nonché per un richiamo ai casi in cui la Corte, in casi analoghi, ha esaminato nel merito la questione proposta, sia consentito rinviare a A.L. TARASCO, *Diritto vivente e obbligo di motivazione*, cit., 1572 ss., spec. 1574.

Sulla funzione nomofilattica del Cons. St., v. TAR Veneto, sez. I, 21 gennaio 2002 n. 137, cit. (secondo cui « il richiamo alla funzione nomofilattica del Cons. St. è di per sé invito alla disamina puntuale, sotto il profilo del percorso motivazionale, del costruito giurisprudenziale del Cons. St.

medesimo, percorso nel quale la funzione nomofilattica si sostanzia »); *Cons. St.*, sez. V, 24 marzo 1998, in questa *Rivista*, 1998, 723, con osservazioni di R. IANNOTTA, e bibliografia *ivi* citata; A. PAJNO, *Appello nel processo amministrativo e funzioni di nomofilattica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 562-563; G. BARBAGALLO, *Il nuovo riparto di giurisdizione nel d.lg. n. 80 del 1998: una scelta coerente*, in *Corriere giur.*, 1998, fasc. 12, 1474; sulla natura delle c.d. sentenze di indirizzo del Cons. St., v. G. LEONE, *Le impugnazioni nel processo amministrativo. Profili generali*, Napoli, 1988, 232 ss.

Il combinato disposto di cui all'art. 16 comma 2, r.d. n. 1860 del 1925 e dell'art. 12 comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (contenente norme in materia di concorsi pubblici), opportunamente coordinato con l'art. 3, l. sul procedimento amministrativo che fissa il principio dell'obbligo generale della motivazione, potrebbe consentire di superare la dominante interpretazione giurisprudenziale fornita dal Cons. St.: la l. n. 241 del 1990 fissa principi applicabili alla generalità dei procedimenti amministrativi, e pertanto non risulta derogabile, se non *in melius*, dai singoli procedimenti. Ciò è autorevolmente confortato dall'opinione di chi (G. MORBIDELLI, *Il procedimento amministrativo*, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, Bologna, 1993, 1036) ritiene che la l. n. 241 del 1990 « è una legge di garanzia minima (a "estrema difesa") ». Essa « aggiunge e non toglie garanzie »; in giurisprudenza, analogamente, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30 giugno 1998 n. 1521, in *I TAR*, I, 1998, 3047, secondo cui l'art. 12, d.P.R. 487 del 1994 va considerata « norma di stretta interpretazione, comportando una restrizione del generale principio di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990 ».

Proprio considerando la « chiara » disposizione di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, l'ordinanza cautelare in rassegna, emessa ex art. 21, l. n. 1034 del 1971, s'inserisce nel robusto filone giurisprudenziale che interpreta estensivamente la norma sul procedimento, come comprensiva non solo dei provvedimenti dichiarativi di volontà, ma anche dei c.d. provvedimenti giudizio. In tal senso, l'obbligo di motivazione riguarderebbe non solo l'attività amministrativa provvedimento ma anche quella valutativa. E ciò sul presupposto che tali giudizi costituiscono il presupposto vincolante del provvedimento con cui la p.a. delibera, poi, la propria volontà: i due momenti, spesso unificati nel medesimo atto, sono logicamente non distinguibili: nella specie, il giudizio di non idoneità delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario costituisce la premessa vincolante affinché l'Amministrazione dichiari la non ammissione del candidato alle successive fasi concorsuali.

Una normativa che conforta tale interpretazione sembra essere costituita dall'art. 125-*quinquies*, comma 6, ord. giud., come riformato dall'art. 9 comma 5, l. 13 febbraio 2001 n. 48 (in *Corriere giur.*, 2001, n. 6, 707 ss., su cui A.L. TARASCO, *Aumento del ruolo organico, correttori esterni e accesso riservato agli avvocati nella nuova disciplina del concorso in magistratura*, *ivi*, spec. 724-726), laddove obbliga i correttori esterni a motivare con un « sintetico giudizio » il voto assegnato a ciascun elaborato corretto.

Ad ogni modo, l'applicazione di tale disciplina è stata differita ai sensi dell'art. 22, l. n. 48 del 2001, con la conseguenza che il concorso per uditore giudiziario risulta attualmente disciplinato ancora dal criticatissimo d.lg. 17 novembre 1997 n. 398, che ha introdotto la defatigante prova preselettiva informatica. Tali preselezioni, tuttavia, sembrerebbero destinate ad essere soppresse nel futuro prossimo, insieme alla menzionata riforma del 2001 (l. n. 48 del 2001) che ha introdotto l'inedita e dubbia figura dei correttori esterni (in un'angolazione critica, V. MARICONDA, *Accesso alla magistratura: abolita la preselezione ma la riforma non convince*, in *Corriere giur.*, 2001, n. 4, 425 ss.).

Infatti i due provvedimenti normativi potrebbero essere « azzerati » dalla previsione di cui all'art. 2, Disegno di l. approvato dal Consiglio dei ministri il 14 marzo 2002 (in *Giust.it.*, 2002, n. 3 <http://www.giust.it/leggi/ddl-rifordgiud.htm>), recante « Delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità ». In base al citato art. 2, il concorso in magistratura potrà trasformarsi in concorso di 2° grado: la laurea in giurisprudenza costituirà non più requisito necessario e sufficiente, dovendo essere integrata, invece, da altri titoli abilitanti, come quello di avvocato, l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla p.a. per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero il titolo di dottore in ricerca in materie giuridiche. Nessuna menzione è dedicata nell'art. 2 del d.d.l. in esame al diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, con la conseguenza che sembra porsi in dubbio la sua validità come titolo esclusivo per la partecipazione concorsuale, così come, invece, previsto dall'art. 124, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ord. giud.), novellato dal d.lg. n. 398 del 1997.

In realtà, gli obiettivi di efficacia (qualitativa) ed economicità (temporale ed amministrativa) della procedura concorsuale finalizzata a selezionare gli aspiranti magistrati è condizionata da un ineliminabile dato statistico: l'incontrollata « produzione » di laureati in giurisprudenza a fronte dell'esiguità dei posti disponibili nella p.a. e nella libera professione. In tal modo, le prove concorsuali finiscono col supplire, di fatto, alla mancata selezione svolta nelle facoltà giuridiche.

Non a caso, già P. Calamandrei, nel lontano 1923, per impedire la « superproduzione di giuristi, che finora ha alimentato la ipertrofia burocratica e la plethora dell'avvocatura », proponeva la soppressione di « qualcuna delle facoltà giuridiche oggi esistenti » (P. CALAMANDREI, *Riduzione di facoltà o riduzione di studenti*, in *Levana*, 1923, 218 ss., ora in *Opere giuridiche*, Napoli, 1966, vol. II, 286-287).

Non sussistendo, oggi, i presupposti per ricorrere a tali radicali soluzioni, sarebbe forse auspicabile che, insieme ad una buona riforma dell'accesso in magistratura, si anticipi la selezione dei meritevoli fin dal momento dell'immatricolazione universitaria.

In tal modo, si offrirebbe un contributo fattivo alla riduzione dei partecipanti ai concorsi nella p.a. e alla (conseguente) deflazione delle controversie amministrative. (A.L.T.)